

INFORMATIVA PAGHE N. 8 / 2013

Ai gentili Clienti dello Studio

Oggetto: **NOVITA' DEL DECRETO LAVORO**

Riferimenti Legislativi: Legge n. 92/2012; D.L. n. 76/2013; D.L. n. 69/2013; Ministero del Lavoro, Decreti del 2 settembre 2013; Circolare Inps n. 131 del 17/09/2013, Circolare Ministero del Lavoro n. 35 del 29/08/2013.

PREMESSA

E' stato convertito con Legge n. 99 del 9 agosto 2013 il Decreto Legge n. 76/2013 (Decreto Lavoro) con cui vengono modificate o confermate alcune disposizioni della Legge Fornero. Di seguito sono esaminate le principali novità per i datori di lavoro alla luce anche della Circolare n. 35 del 29 agosto 2013 del Ministero del Lavoro che ha fornito chiarimenti applicativi sulle nuove regole.

Tali novità consistono in:

- MODIFICHE SU DIVERSI ISTITUTI CONTRATTUALI;
- AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE IN PRESENZA DI DETERMINATI REQUISITI.

In questa sede verranno esaminate le modifiche/conferme apportate a diversi istituti contrattuali.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Il Decreto Lavoro in sede di conversione interviene abbreviando l'intervallo che intercorre tra un contratto a termine e l'altro, riportandolo a quello vigente ante riforma Fornero:

- **10 giorni** dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi;
- **20 giorni** dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi.

Resta poi inalterata la possibilità di stipula di un *primo contratto acasuale* (senza indicazione delle ragioni giustificative di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo) *per la durata massima di 12 mesi*. E' stato però abrogato il divieto di proroga, quindi *anche questo contratto può essere prorogato, purché venga rispettato il limite massimo dei 12 mesi*.

LAVORO A PROGETTO

In sede di conversione in legge del Decreto Lavoro con riferimento alla forma del contratto a progetto viene confermata l'obbligatorietà della forma scritta e l'indicazione di alcuni elementi:

- descrizione del progetto e del suo contenuto;
- descrizione del risultato finale che si intende conseguire;
- durata del progetto;
- corrispettivo pattuito.

Si rammenta che i REQUISITI del LAVORO A PROGETTO sono:

- collegamento alla realizzazione di un determinato risultato;
- autonomia del progetto nell'ambito dell'oggetto sociale del committente;
- non coincidenza con l'oggetto sociale del committente;
- non svolgimento di compiti *meramente esecutivi e ripetitivi*.

Il D.L. n. 76/2013 ha individuato una "black list" per il lavoro a progetto in cui confluiscono alcune attività difficilmente inquadrabili in tale tipologia contrattuale, in quanto trattasi di esercizio di *compiti meramente esecutivi e ripetitivi*. Per tali mansioni vige la "presunzione relativa" (occorre cioè prova contraria fornita dal datore di lavoro) che il collaboratore è considerato lavoratore dipendente.

Sono comprese per esempio le attività di:

- baristi e camerieri;
- commessi;
- estetiste e parrucchiere;
- magazzinieri;
- manutentori;
- muratori

LAVORO A CHIAMATA

Il Decreto Lavoro apporta modifiche al lavoro a chiamata (o intermittente) che risulta ora ammesso solo per un massimo di **400 giornate di lavoro effettivo nell'arco di un triennio (solare)**. Al superamento di tale limite il rapporto di lavoro verrà trasformato, da tale data, in un normale contratto a tempo pieno e indeterminato.

Il limite delle 400 giornate NON opera per i settori:

- turismo;
- pubblici esercizi;
- spettacolo.

Si precisa che i contratti in essere al 17 luglio 2012 (prima quindi della Riforma Fornero) rimarranno validi fino al 31 dicembre 2013 anche se in contrasto con le nuove regole.

LO STUDIO RIMANE A VOSTRA DISPOSIZIONE PER QUALSIASI CHIARIMENTO.

Distinti saluti.

Verona, 02/10/2013

avv. Luigi Borsaro